

STUDIO VIMERCATI - COLOMBO

*COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Monza (MB), Via Longhi n° 4
tel. 039.2322130*

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Novità fiscali 2025

La presente per sottoporre alla Vostra attenzione una serie di nuove disposizioni previste sia dalla manovra economica del Governo per il 2025 che da altri provvedimenti.

MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con effetto dal 1° gennaio 2025 la misura del tasso di interesse legale **viene ridotta al 2,0%** (in precedenza era fissata all'2,5%).

La nuova misura dovrà essere tenuta in considerazione, tra l'altro, nel conteggio degli interessi dovuti all'Erario nelle ipotesi di tardivi versamenti delle imposte effettuati con ravvedimento operoso, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie.

MINI IRES

Viene introdotta **per il solo periodo d'imposta 2025** un'agevolazione riservata alle società di capitali consistente nella **riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%**, a condizione che:

venga accantonato ad apposita riserva almeno l'80% dell'utile determinato per l'esercizio 2024,

una quota di almeno il 30% del predetto accantonamento (con un minimo di € 20.000) venga destinata ad investimenti in beni strumentali agevolabili "4.0" e "5.0" da realizzare nel 2025,

si verifichi un incremento occupazionale in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel corso del 2024 (minimo n. 1 dipendente).

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE

I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio 2023, che residuano al termine dell'esercizio 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 10%.

L'imposta sostitutiva verrà liquidata nella dichiarazione dei redditi per il 2024 e dovrà essere versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima delle quali con scadenza entro il termine previsto per il

versamento a saldo delle imposte sui redditi del 2024 e le successive con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi.

**ASSEGNAZIONE
AGEVOLATA BENI AI
SOCI**

Viene reintrodotta la possibilità, per le società di persone e di capitali, di procedere in via agevolata all'assegnazione e/o cessione agevolata dei beni ai soci, con atto da effettuare entro il 30 settembre 2025, esclusivamente nei confronti di coloro che risultavano soci alla data del 30 settembre 2024. La disposizione potrà riguardare:
gli immobili non utilizzati direttamente come beni strumentali,
gli immobili locati e/o a disposizione,
i beni mobili iscritti in Pubblici Registri non utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa.

**DEDUCIBILITA' DELLE
SPESE DI
RAPPRESENTANZA**

Con effetto dal 2025, viene previsto che, nella determinazione del reddito d'impresa, le spese di rappresentanza sono deducibili, nei limiti già previsti in base all'ammontare dei ricavi, **solamente se il relativo pagamento viene effettuato con modalità tracciabile.**

**DEDUCIBILITA' SPESE
TRASFERTA**

Come già anticipato in precedenza con altra comunicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025 viene introdotto **l'obbligo di pagamento con modalità tracciabile** per le spese di trasferta (prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, trasporti con servizi pubblici non di linea), **affinché le stesse possano essere considerate deducibili nella determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo.**

Il nuovo obbligo deve intendersi riferito anche ai lavoratori dipendenti con riferimento alle spese da questi sostenute in ragione di una trasferta di lavoro: il pagamento, da parte loro, con strumenti tracciabili garantirà la non tassabilità in busta paga del rimborso ottenuto dal datore di lavoro e, a quest'ultimo, la possibilità di dedurre il costo così sostenuto.

La norma richiede solo che il pagamento di queste spese avvenga in modalità tracciabile, **non necessariamente con uno strumento di pagamento riferibile al datore di lavoro.** Ne consegue, ad esempio, che il dipendente in trasferta possa pagare le spese con la propria carta di credito; il datore di lavoro dovrà poi acquisire l'evidenza dell'avvenuto pagamento con modalità tracciabili per trattare correttamente il rimborso in busta paga.

**ALIQUOTE
CONTRIBUTI
ENASARCO**

Anche per il 2025 l'aliquota dei contributi previdenziali Enasarco rimane ferma al **17%**.

Tenuto conto che tale contribuzione va ripartita al 50% tra agente e ditta

mandante la quota Enasarco che dovrà essere trattenuta all'agente è confermato nella misura dell'8,50%.

**MAXI RIDUZIONE
CONTRIBUTI INPS
ARTIGIANI E
COMMERCianti**

Il lavoratori autonomi che nel 2025 si iscrivono per la prima volta alla gestione artigiani e commercianti dell'Inps, sia in qualità di imprenditori individuali che di soci lavoratori di società di persone e società di capitali, potranno chiedere, attraverso una apposita comunicazione telematica da inviare all'Inps, una riduzione del 50% dei contributi dovuti, sia in misura fissa che in percentuale sul reddito.

Lo sgravio contributivo avrà efficacia per 36 mesi a partire dalla data di avvio dell'impresa o di primo ingresso nella società.

**NUOVA DISPOSIZIONE
PER IL REGIME
FORFETTARIO**

La novità riguarda i soggetti titolari di partita Iva in regime forfettario che, contemporaneamente, sono possessori di reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

Dal 2025 viene innalzato a € 35.000 (in precedenza era di € 30.000), il limite di reddito di lavoro dipendente e/o di pensione che preclude la possibilità di avvalersi del regime forfettario.

Il nuovo limite è da considerarsi immediatamente operativo, con la conseguenza che, nel 2025, potranno continuare ad operare in regime forfettario tutti gli operatori economici che nel 2024 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e/o di pensione non superiori a € 35.000.

**DIVIETO DI FATTURA
ELETTRONICA PER
PRESTAZIONI
SANITARIE**

Viene prorogato solamente fino al 31 marzo 2025 il divieto di emissione della fattura elettronica per tutte le prestazioni di carattere sanitario effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Il divieto riguarda, oltre ai professionisti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, tutti gli operatori che erogano prestazioni sanitarie alle persone fisiche.

**PROFESSIONISTI:
RIADDEBITO SPESE AI
CLIENTI**

Con effetto dal 2025, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico, se analiticamente addebitate al committente, non concorrono più a formare il reddito di lavoro autonomo. Con questa premessa, le stesse spese sono da considerarsi indeducibili agli effetti del reddito.

Si tratta, a titolo esemplificativo, del rimborso dei biglietti aerei e ferroviari, delle spese per il noleggio dell'autovettura, spese alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande, pedaggi autostradali e servizio taxi e, in genere, delle spese sostenute in relazione all'esecuzione dell'incarico professionale.

In precedenza, tali somme confluivano tra i compensi del professionista, risultando contemporaneamente annotate tra i costi deducibili, con un effetto di neutralizzazione sotto il profilo del reddito.

Il punto cruciale della nuova disposizione è rappresentato dalla analiticità della richiesta di rimborso al cliente.

Il professionista, in sede di emissione della fattura, dovrà pertanto evidenziare separatamente rispetto al compenso le singole voci di spesa con l'importo anticipato riferibile a ciascuna di esse.

Sul piano strettamente operativo, la mutata qualifica dei rimborsi spese analitici in capo al committente comporta il fatto che, in sede di emissione della fattura, su questi importi non si applichi più il contributo integrativo dovuto alla Cassa Previdenziale di categoria o la rivalsa Inps, e non siano assoggettate a ritenuta d'acconto, mentre si continuerà ad applicare l'Iva. La nuova disposizione **non riguarda** le spese anticipate in nome e per conto del cliente, ovvero quelle in relazione alle quali il documento giustificativo della spesa sostenuta dal professionista risulta intestato al cliente; queste ultime continuano ad essere riaddebitate al cliente come "non soggette art. 15 del D.P.R. 633/72" e ad essere irrilevanti nella determinazione del reddito professionale.

**DETRAZIONI IRPEF PER
INTERVENTI SU
IMMOBILI**

Con effetto dal 1° gennaio 2025 viene profondamente rivista in senso restrittivo l'intera normativa riguardante i bonus edilizi.

L'aspetto principale sul quale è intervenuto il legislatore, che caratterizza e accomuna il panorama delle agevolazioni, è la previsione generalizzata di due sole percentuali di detrazione:

50% delle spese sostenute in relazione all'abitazione di residenza (prima casa),

36% per tutte le altre abitazioni.

Di seguito viene evidenziata la situazione aggiornata delle detrazioni fiscali per gli interventi realizzati e le spese sostenute nel corso del 2025:

recupero del patrimonio edilizio, in ragione del 36% della spesa sostenuta (50% per la prima casa) fino a un massimo di € 96.000. Sono esclusi e non daranno alcuna agevolazione gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie a combustibili fossili (metano),

acquisto mobili e di grandi elettrodomestici nell'ambito di una ristrutturazione edilizia, in ragione del 50% della spesa sostenuta, fino ad un limite massimo di spesa di € 5.000 per il 2025,

riqualificazione energetica, in ragione del 36% della spesa sostenuta (50% per la prima casa) con limiti diversi di spesa in relazione al tipo di intervento realizzato. Sono esclusi e non daranno alcuna agevolazione gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie a combustibili fossili (metano).

E' stato abolito, con effetto dal 2025, il cosiddetto "bonus verde", ovvero la detrazione per le spese relative ad interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, le quali non daranno più diritto ad alcuna detrazione.

**MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DEL
SUPERBONUS EDILIZIO**

Anche la detrazione fiscale cosiddetta “superbonus”, in precedenza conosciuta come 110%, in relazione al sostenimento di particolari tipologie di spesa in ambito edilizio (efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), subisce un drastico ridimensionamento in quanto viene ridotta al 65% per le spese sostenute nel corso del 2025 e solo per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
presentata la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.),
adottata la delibera dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la C.I.L.A.,
presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

**ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE**

Viene confermata anche per il 2025 la detrazione Irpef relativa alle spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, destinati ad uso abitativo o diverso, nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, che dovranno risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
L’ambito di applicazione di questa disposizione è limitato alle sole spese per rifacimento di scale ed ascensori, per l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici, per l’installazione di ascensori o montacarichi.
La detrazione è prevista nella misura del 75% delle spese sostenute fino ad un importo massimo variabile da € 30.000 a € 50.000 a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori e dovrà essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

**DETRAZIONE IRPEF PER
SPESE DI ISTRUZIONE**

Con effetto dal 1° gennaio 2025, l’ammontare delle spese scolastiche su cui operare la detrazione del 19% ai fini dell’Irpef viene aumentato da € 800 a € 1.000.
La misura riguarda le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia (materne o asili), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), scuole secondarie di secondo grado (superiori).

**LIMITAZIONE ALLE
DETRAZIONI DI IMPOSTA
IN PRESENZA DI REDDITI
DI IMPORTO ELEVATO**

Viene introdotta una nuova disposizione che prevede una limitazione alla possibilità di fruire delle detrazioni Irpef per i percettori di reddito di importo superiore a € 75.000, parametrata al reddito percepito e al numero dei figli presenti nel nucleo familiare.
Non subiranno questa limitazione:
le spese sanitarie
le somme investite nelle start-up e nelle PMI innovative,

gli interessi passivi per mutui “prima casa” contratti fino al 31/12/2024,
premi di assicurazione detraibili per contratti stipulati fino al 31/12/2024,
rate per spese di recupero edilizio sostenute fino al 31/12/2024.

**RIVALUTAZIONE TERRENI
E PARTECIPAZIONI**

Viene resa definitiva e permanente la possibilità di rivalutare, alla data del 1° gennaio di ogni anno, il costo di acquisto di terreni agricoli ed edificabili e di partecipazioni in società quotate e non quotate.

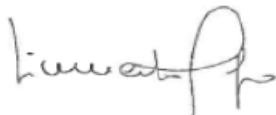
Si potranno, pertanto, rivalutare i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio di ogni anno, predisponendo la perizia asseverata ed effettuando il pagamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata) entro il 30 novembre del medesimo anno.

L'imposta sostitutiva viene determinata nella misura unica del 18%, sia per i terreni che per le partecipazioni di ogni tipo (qualificate e non qualificate).

L'imposta così determinata dovrà essere versata entro il 30 novembre in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore ragguaglio in merito.
Distinti saluti.

Rag. Giorgio Vimercati



Rag. Barbara Colombo

Barbara Colombo